



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

**Oggetto: Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino – Approvazione del “Regolamento del tributo comunale sui servizi”. Determinazione maggiorazione.**

Il giorno **ventisei** del mese di **marzo 2013** ad ore **20.02** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Maria**
2. **Buffa Manuela**
3. **Buffa Stefania**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Martini Alessandro**
8. **Menon Jessica**
9. **Nervo Bruno**
10. **Nervo Lido**
11. **Nervo Valterio**
12. **Oss Sergio**
13. **Prati Eric**
14. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: Avanzo Chiara.

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO :** Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino – Approvazione del “Regolamento del tributo comunale sui servizi”. Determinazione maggiorazione.

Premesse:

il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti.

L'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n.201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.

Ai sensi del comma 29 di tale articolo, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Il comma 13 dell'art 14 del D.L. 201/2011 ha altresì istituito una maggiorazione di natura tributaria, pari ad Euro 0,30.- per metro quadrato, destinata alla copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni, da applicare sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino ad Euro 0,40.-, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

Risulta, pertanto, necessario adottare un regolamento che disciplini l'applicazione della maggiorazione e delle relative riduzioni. In particolare, il “Regolamento del Tributo Comunale sui servizi” disciplina la maggiorazione istituita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, di seguito indicata con il termine “maggiorazione”.

Ai sensi del comma 35, solo per l'anno 2013, la maggiorazione può essere applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma deve trovare allocazione sul Bilancio del Comune in quanto il suo riversamento allo Stato avverrà a mezzo di compensazione sui fondi della finanza locale.

Ciò premesso e considerato,

## **Il Consiglio Comunale**

richiamata la documentazione citata in premessa;

udite le premesse del relatore;

visti l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, il quale ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;

atteso che con precedente deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti TIA”, redatto in conformità alle succitate disposizioni normative, rimandando a separato provvedimento l'approvazione di uno specifico regolamento per la disciplina della maggiorazione TARES;

visto l'unito schema di “Regolamento per del Tributo Comunale sui rifiuti” predisposto dalla Comunità Valsugana e Tesino, composto da n. 9 articoli;

ritenuto di dover approvare il suddetto regolamento nel testo integrale proposto dalla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti, al fine di garantire una disciplina ed una conseguente applicazione del tributo uniforme su tutto il territorio, con evidenti risparmi in termini di risorse umane e finanziarie da destinare allo svolgimento delle attività connesse;

ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2013 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

tutto ciò premesso e considerato;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4, astenuti n. 1 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

### **delibera**

1. di approvare, per quanto in premessa, il "Regolamento per del Tributo Comunale sui servizi", che disciplina la maggiorazione istituita dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, composto da n. 09 articoli ed allegato alla presente sub lett. A);
2. di disporre, ai sensi del comma 35 del citato art. 14 del D.L. 06.12.2011 e ss.mm. e limitatamente all'anno 2013, l'affidamento alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dell'attività connessa all'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art 14 del medesimo decreto;
3. di stabilire la misura della maggiorazione sub 1) in Euro 0,30.- al metro quadrato;
4. di dare atto che detta maggiorazione troverà allocazione sul Bilancio del Comune in quanto il suo riversamento allo Stato avverrà a mezzo di compensazione sui fondi della finanza locale;
5. di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per le motivazioni in premessa espresse.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

**Comune di PIEVE TESINO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI SERVIZI**

**ANNO 2013**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228.

### **Art. 2. Istituzione e determinazione del tributo comunale sui servizi**

Il tributo comunale sui servizi nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi come prevista all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di Pieve Tesino come individuata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 e di seguito indicata con il termine "maggiorazione".

La maggiorazione è dovuta nella misura espressa in €/mq, come determinata con deliberazione del Consiglio comunale ed è commisurata alla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come definita al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione si considerano le superfici già in possesso del gestore della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti o successivamente dichiarate.

In caso di tariffa giornaliera di smaltimento, la maggiorazione è applicata su base giornaliera. Essa è dovuta quando raggiunga l'importo minimo di 5 euro.

### **Art. 3. Esclusioni, agevolazioni e sostituzioni del Comune.**

Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R. 21.09.2005, n. 7, aventi sede nei comuni del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, la riduzione è stabilita nel 30%.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 alle fattispecie che godono delle agevolazioni di cui all'articolo 10 "Riduzioni tariffarie" del Regolamento per la disciplina della tariffa, si applica una riduzione della maggiorazione pari al 30%.

Ai sensi del comma 15 dell'art 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 del per le abitazioni con unico occupante si applica una riduzione della maggiorazione pari al 30%, in quanto, anche se non formalmente evidenziata, viene di fatto applicata con la parametrizzazione (Kb) prevista dalla tariffa "Parte Fissa".

#### **Art. 4. Dichiarazione**

Le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina della tariffa valgono ai fini dell'applicazione della maggiorazione ed hanno effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino delle variazioni da cui consegua un diverso ammontare della maggiorazione, per le quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo medesimo.

#### **Art. 5. Funzionario responsabile**

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla maggiorazione stessa.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla maggiorazione, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art. 6. Riscossione**

La maggiorazione è versata al Comune con le modalità previste dalla legge in due rate con cadenza semestrale posticipata, corrispondenti alle scadenze previste per il pagamento della tariffa.

#### **Art. 7. Violazioni e sanzioni**

In caso di omesso o insufficiente versamento della maggiorazione risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della maggiorazione non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della maggiorazione non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 8. Efficacia**

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio dell'anno 2013.

#### **Art. 9. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228 e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 170 della Legge 27.12.2006 n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 29.03.2013, n. 76 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 29.03.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

**Esecutività della deliberazione**  
- dichiarata immediatamente eseguibile

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo